



PRO LOCO[®]
D'ITALIA



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

L'**Unione Nazionale Pro Loco d'Italia** (di seguito "UNPLI"), con sede legale in Roma, Piazza Flavio Biondo n. 13, nella persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante, Dott. Antonino La Spina, domiciliato per la carica presso la sede legale,

E

Il **Club Alpino Italiano** (di seguito "CAI"), con sede legale in con sede legale in Milano, Via Petrella n. 19, nella persona del Presidente Generale e legale rappresentante, Avv. Vincenzo Torti domiciliato per la carica presso la sede legale,

(d'ora in avanti congiuntamente "parti")

VISTI i compiti e le funzioni dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia (UNPLI), fondata nel 1962, che, con oltre 6.200 associazioni Pro Loco iscritte, costituisce il punto di riferimento esclusivo a livello nazionale di tali associazioni (la prima è nata nel 1881) che vantano un totale di circa 600.000 soci;

CONSIDERATO che l'UNPLI:

è strutturata a livello territoriale in Comitati regionali, provinciali e di bacino presente capillarmente su tutto il territorio nazionale ed è diretta da un Consiglio nazionale che rappresenta le Pro Loco di ogni regione italiana;

è iscritta nel registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale e all'Albo nazionale del Servizio Civile Nazionale e, grazie ai risultati ottenuti sul campo con le numerose iniziative per la salvaguardia e la tutela dei territori e del patrimonio culturale immateriale italiano, è stata accreditata dall'UNESCO come Ong che opera secondo i criteri previsti dalla Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003;

ha lanciato nel 2014 il progetto "Camminitaliani.it" con l'obiettivo di sostenere tutti i cammini italiani esistenti, non creando ulteriori alternative o concorrenze, nell'unico intento di promuoverli e valorizzarli in Italia e all'estero;

nell'ambito delle attività finalizzate alla salvaguardia e allo sviluppo dei territori, è attualmente concentrata sul tema della promozione dei territori e dei patrimoni culturali materiali e immateriali

attraverso la conoscenza e il recupero dei cammini storico-religiosi-escursionistici ed ha avviato forme di collaborazioni istituzionali con le diverse associazioni del settore.

VISTI i compiti e le finalità del Club Alpino Italiano (CAI), definiti dallo Statuto, quale Associazione, fondata nel 1863, che opera a livello centrale come Ente pubblico non economico, ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n. 70 (parte V della tabella allegata), e riunisce, a livello territoriale, 507 Sezioni, 309 Sottosezioni, 19 raggruppamenti regionali e 2 provinciali, quali enti di diritto privato, per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la difesa dell'ambiente naturale, la conoscenza e lo studio delle montagne;

CONSIDERATO che il CAI, nel perseguire le proprie finalità istituzionali e statutarie, ha da sempre rivolto attenta cura alla conoscenza dei sentieri e dei territori di montagna e valuta quindi positivamente la proposta di collaborazione dell'UNPLI finalizzata alla promozione e allo sviluppo della scoperta dei territori e delle destinazioni anche minori, di circuiti lenti e della mobilità dolce;

CONSIDERATO che la tutela della montagna, delle risorse paesaggistiche e turistico-culturali e la valorizzazione dei patrimoni culturali materiali e immateriali richiedono sinergie tra istituzioni e associazioni;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Finalità e oggetto


Con il presente Protocollo le parti instaurano e attivano rapporti di collaborazione finalizzati alla valorizzazione e allo sviluppo dei beni paesaggistici e dei patrimoni culturali materiali e immateriali attraverso la conoscenza e il recupero dei cammini storico-religioso-escursionistici del territorio.

In quest'ottica, il presente Protocollo disciplina la collaborazione tra l'UNPLI e il CAI sulla base delle rispettive esperienze e competenze ed in armonia con i propri obiettivi istituzionali/statutari; la collaborazione si svilupperà attraverso la promozione e la realizzazione di iniziative, eventi, progetti e programmi di comune interesse nei campi di attività indicati nel successivo art. 2.

Art. 2 – Ambiti di collaborazione

Nel perseguire le finalità e gli obiettivi di cui sopra, le parti s'impegnano a collaborare nei seguenti ambiti di attività:

- sviluppo di iniziative volte a promuovere territori e patrimoni culturali materiali ed immateriali;
- sviluppo di iniziative volte a promuovere la conoscenza ed il recupero dei cammini storico-religiosi-escursionistici nel percorso principale e nei tratti ad esso collegati;
- valorizzazione della rete di accoglienza dei rifugi montani.



Anche al di fuori degli ambiti sopra individuati, in presenza di convergenti interessi istituzionali e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie, le parti s'impegnano a cooperare al fine di perseguire e realizzare gli obiettivi di collaborazione di cui al presente Protocollo.

Art. 3 – Pubblicità e comunicazione

Le parti s'impegnano, attraverso i propri canali e contatti, a dare la massima diffusione alle iniziative e attività comuni svolte nell'ambito del presente Protocollo d'Intesa.

Le modalità e i termini inerenti la promozione e la pubblicità delle iniziative oggetto del presente Protocollo su siti web (www.camminitaliani.it, www.unpli.info e www.cai.it), su social network, periodici, newsletter e/o altri mezzi di comunicazione saranno definiti tra le parti sulla base degli accordi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - Esecuzione del Protocollo d'Intesa

Gli aspetti esecutivi, i programmi operativi nonché i profili connessi all'attuazione del presente Protocollo saranno disciplinati da specifici accordi tra le parti.

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari.

Art. 5 - Privacy e sicurezza delle informazioni

Le finalità e le modalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo d'Intesa saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i. e delle linee guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6 – Durata, integrazioni e modifiche

Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di stipula.

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le parti firmatarie, rinnovato e, anche prima della scadenza, modificato sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.


Letto, confermato, sottoscritto.

Roma, lì 7 luglio 2021

Per l'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia

IL PRESIDENTE NAZIONALE

(Dott. Antonino La Spina)



Per il Club Alpino Italiano

IL PRESIDENTE GENERALE

(Avv. Vincenzo Torti)

